



S T U D I O B A L D I
C O N S U L E N Z A D E L L A V O R O

Roma 15/02/2024

Approfondimento informativo

Gentile Cliente,

la circolare n. 27/2024, l'INPS ha precisato le istruzioni operative per la fruizione della decontribuzione introdotta dall'art. 1 commi 180-182 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), fornendo anche chiarimenti circa l'ambito applicativo della misura.

La norma prevede un **esonero del 100% della quota IVS** della lavoratrice madre:

- **di tre o più figli**, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026;
- **di due figli**, in via sperimentale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Per quanto concerne l'ambito applicativo, possono accedere all'esonero **tutte le lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time) nei settori pubblico o privato** (a prescindere dalla qualifica di imprenditore del datore), compresi le lavoratrici del settore agricolo ma esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Rientrano nella platea dei destinatari i rapporti di apprendistato, i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001 e i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

La realizzazione del requisito necessario ai fini dell'accesso alla decontribuzione si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio o successivo (o secondo per l'esonero sperimentale del 2024) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio o successivo (o del secondo figlio per l'esonero sperimentale del 2024). Non comporta

00144 Roma - Via del Poggio Laurentino, 18
Tel. (+39) 065914801 - Fax (+39) 065910944
info@studio-baldi.it - www.studio-baldi.it





la decadenza del diritto alla decontribuzione il decesso di uno o più figli, l'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o la non convivenza di uno dei figli o l'affidamento esclusivo al padre.

Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma. Nello specifico:

- l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
- l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

Come previsto dalla norma, l'esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, **nel limite massimo di 3.000 euro annui**, da riparametrare e applicare su base mensile. In particolare, **la soglia massima di esonero è di 250,00 euro in relazione al periodo di paga mensile e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.**

Ai fini della spettanza non sono necessari il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'art. 31 del DLgs. 150/2015 e il possesso del DURC da parte del datore di lavoro.

Con riferimento al rapporto con altre agevolazioni, l'esonero in argomento risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro. **Sul punto, l'INPS ricorda che la decontribuzione per le lavoratrici madri è alternativa all'esonero sulla quota IVS del 6 o 7% ex art. 1 comma 15 della L. 213/2023.**





S T U D I O B A L D I

pag. n°3/3

Sotto il profilo operativo, le lavoratrici sono tenute a comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero comunicando anche i relativi codici fiscali dei figli.

Resta fermo che, qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all'Istituto i codici fiscali dei figli, tale possibilità sarà consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice potrà compilare inserendo i dati suddetti.

La mancata comunicazione da parte delle lavoratrici dei codici fiscali al Datore di Lavoro e quindi nei flussi UniEmens o in alternativa nell'applicativo Inps comporterà la revoca del beneficio fruito.

L'esonero potrà essere esposto a partire dai flussi UniEmens di competenza febbraio 2024, mentre la valorizzazione degli arretrati di gennaio e febbraio 2024 può essere effettuata nei flussi UniEmens di marzo, aprile e maggio 2024.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Distinti saluti

